REGOLAMENTO (CEE) N. 2817/79 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2594/79 (2), in particolare l'articolo 42, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in attesa che vengano adottate norme destinate a completare o armonizzare le definizioni dei vini frizzanti e dei prodotti di cui alla voce 22.06 della tariffa doganale comune, è opportuno prorogare le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 351/79 (3); che l'esperienza acquisita consente d'altronde di procedervi senza difficoltà; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 351/79, prorogando fino al 31 dicembre 1980 il periodo transitorio che scade il 31 dicembre 1979,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 351/79, la data del 31 dicembre 1979 è sostituita con la data del 31 dicembre 1980.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HUSSEY

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 4.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 90.